



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 132

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E LA DIOCESI DI COMO PER LO SVILUPPO DI SINERGIE IN AMBITO SOCIO-FORMATIVO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE E COLLABORAZIONI - PRIMO AMBITO DI COLLABORAZIONE: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RESTAURO INTERESSANTE EDIFICI RELIGIOSI

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 24 (ventiquattro) del mese di luglio, alle ore 08:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Dott. GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che con la deliberazione n. 104 del 4 giugno 2025, la Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno approvato e successivamente firmato (il 5 giugno 2025) un Protocollo d'Intesa volto a sviluppare sinergie in ambito socio-formativo, promuovere iniziative e collaborazioni, e collaborare nella tutela e nel mantenimento del vasto patrimonio culturale religioso presente sul territorio provinciale, anche nell'ottica di un'offerta turistica integrata;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Arte sacra e Beni Culturali della Diocesi di Como, prot. 40554 del 27.12.2024, con la quale si segnala la necessità di completare il restauro di sei edifici di culto di particolare pregio del territorio provinciale:

- chiesa di S. Provino di proprietà della Parrocchia di S. Provino di Dazio;
- chiesa di S. Cristina di proprietà della Parrocchia di S. Maurizio di Ponte in Valtellina;
- chiesa di S. Fedele di proprietà della Parrocchia di S. Fedele di Mello;
- chiesa dei SS. Rocco e Bernardo (località Campedello) di proprietà della Parrocchia di S. Lorenzo di Chiavenna;
- chiesa di Sant'Antonio (località Scianno) di proprietà della Parrocchia dei Santi Martino e Urbano di Pedenosso (Valdidentro);

RICHIAMATO lo Statuto Provinciale che all'art. 1 prevede che: "la Provincia, Ente locale intermedio fra i Comuni valtellinesi e valchiavennaschi, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico" e "nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca e sollecita la partecipazione dei cittadini, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio";

ATTESO che:

- gli edifici di culto presenti nella provincia di Sondrio non sono solo luoghi di attività spirituale, ma rappresentano un patrimonio inestimabile per l'intera collettività; molti di essi possiedono un eccezionale valore storico e artistico, testimoniando secoli di storia, tradizioni e cultura delle nostre comunità;
- è quindi di chiaro interesse pubblico che le istituzioni locali contribuiscano attivamente alla loro conservazione e questo sostegno si giustifica sotto un duplice aspetto:
 - La popolazione della provincia di Sondrio ha radici profondamente religiose e gli edifici di culto sono centri vitali di aggregazione, espressione della fede e custodi delle tradizioni e dei convincimenti religiosi dei valtellinesi. Mantenere ben conservati questi luoghi significa preservare l'identità e la storia viva delle nostre popolazioni;
 - Questi beni culturali sono elementi chiave per la promozione del territorio e delle varie località della provincia. Essi possono essere inseriti a pieno titolo in percorsi turistici, arricchendo l'offerta culturale e attrattiva della Valtellina;

DATO ATTO, pertanto, che:

- i fondi stanziati per il mantenimento di questi beni sono finalizzati a perseguire un interesse pubblico diretto, mirando a tutelare e mantenere viva la storia, le tradizioni, la cultura dei valtellinesi;
- la forma di collaborazione istituzionale tra la Chiesa e la Provincia, orientata a scopi molteplici che beneficano l'intera comunità, è tesa a valorizzare il patrimonio comune e stimolare lo sviluppo socio-culturale del territorio;
- i lavori di restauro degli edifici interessati dal contributo economico riguardano principalmente elementi strutturali sono stati programmati e avviati con fondi delle comunità locali e con altri finanziamenti;
- le Parrocchie, pur essendo enti di diritto privato appartenenti alla confessione religiosa cattolica, sono dotate di personalità giuridica ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e svolgono un ruolo di aggregazione sociale e culturale riconosciuto sul territorio, agendo come custodi di un patrimonio storico-artistico fruibile dall'intera collettività;
- la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, con i pareri n. 248 e 218 del 2014 e n. 262 del 2012, ammette che gli enti locali possano concedere contributi pubblici in conto capitale a soggetti terzi, inclusa la Chiesa Cattolica, per la conservazione di beni come chiese e campanili parrocchiali. Questo è permesso quando l'intervento risponde a un interesse pubblico generale dell'ente e della collettività, come la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e delle tradizioni, configurandosi come una "collaborazione istituzionale" che attua i principi di sussidiarietà orizzontale;

PRECISATO altresì che, per le ragioni sopra esposte e in virtù della finalità puramente culturale, di tutela del patrimonio e di pubblico interesse dell'intervento, i contributi in oggetto non costituiscono Aiuti di Stato. In particolare, le Parrocchie beneficiarie, nel contesto della gestione e del restauro di edifici di culto destinati alla libera e gratuita fruizione pubblica, non si configurano come "imprese" ai sensi dell'Articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto non esercitano un'attività economica in un mercato concorrenziale. L'intervento si colloca pertanto al di fuori del campo di applicazione della suddetta normativa e non è soggetto ai relativi obblighi di notifica;

RILEVATO che la Scheda C37/3 del Programma AQST 2024 - Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale - ha stanziato apposite risorse per la "Valorizzazione del patrimonio culturale provinciale";

RITENUTO, pertanto, di assegnare alle Parrocchie proprietarie degli edifici sacri sopra citati un sostegno provinciale straordinario per un importo complessivo di € 500.000,00 per il completamento degli interventi di restauro;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di assegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, alle Parrocchie proprietarie degli edifici sopra citati contributi per il completamento degli interventi di restauro già programmati e avviati, per un importo totale di € 500.000,00;
2. di demandare al Dirigente del settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa" l'assunzione dei necessari impegni di spesa al cap. 204233, tenuto conto delle indicazioni e delle richieste contenute nella sopra citata comunicazione dell'Ufficio Arte sacra e Beni Culturali della Diocesi di Como.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. al fine di consentire alla Parrocchie interessate di concludere i

lavori di restauro nelle stagioni estiva e autunnale, durante le quali è più facile operare anche all'esterno delle chiese.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Vice Segretario
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente